



COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 39 DEL 30.11.2005

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA

OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. SOSTITUZIONE.

L'anno duemilacinque questo giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare, a seguito di invito diramato in data 25.11.2005 n° 40592, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig.ra PERNA MARIA.

Sono presenti n° 18 e assenti n° 3 Consiglieri.

		P	A			P	A
1	SINDACO NUZZO FRANCESCO	X		12	RUSSO DIMITRI	X	
2	BRANCACCIO CARMINE	X		13	RÜSSOMANDO ANTONIO	X	
3	CATERINO MOSVALDO LUIGI	X		14	SCALZONE ANTONIO	X	
4	ESPOSITO VINCENZO	X		15	DE ROBBIO FRANCESCO	X	
5	FIorentINO EUGENIO	X		16	DI GIUNTA RITA EMILIANADIA		X
6	GIARDINA PIETRO PAOLO		X	17	GIANCOTTI DOMENICO	X	
7	GRAVANTE GIUSEPPE	X		18	LETIZIA FERDINANDO	X	
8	MILONE GIOVANNI		X	19	LUISE SERGIO	X	
9	OLIVA ANTONIO	X		20	PETRELLA LUIGI UMBERTO	X	
10	PERNA MARIA	X		21	SPIERTO ANTONIO	X	
11	PIAZZA GIOVANNI	X					

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.:

Partecipa il Segretario Generale Dott. Pasquale DI BENEDETTO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani (Allegato n. 1);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti (Allegato n. 2);

Ritenuto doversi approvare il Regolamento in parola;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnico - contabile di cui all'art.49 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Presenti n. 15;

Con voti a favore n. 11; Contrari n. 2 (Petrella Luigi Umberto e Spierto Antonio); Astenuti n. 2 (Scalzone Antonio e Luise Sergio);

Risultano assenti alla votazione i consiglieri Letizia Ferdinando, Giancotti Domenico e De Robbio Francesco.

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani, così come formulato nel suddetto allegato n.1 approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti.

Di darsi atto che il presente Regolamento sostituisce quello deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.32 del 3.11.2005.

Di darsi atto che a questo provvedimento con separata votazione (Voti a favore n.11; Contrari n.2 (Petrella Luigi Umberto e Spierto Antonio); Astenuti n.2 (Scalzone Antonio e Luise Sergio) viene conferita la immediata eseguibilità.



COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DELLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

Numero 16 del 16/11/2005

OGGETTO : **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: SOSTITUZIONE.**

L'anno Duemilacinque addì 16 del mese di Novembre alle ore 17,30, presso la Casa Comunale, si è riunita la Commissione Statuto e Regolamenti, presieduta dal Consigliere Comunale RUSSO DIMITRI. Sono presenti i consiglieri:

CONSIGLIERI PRESENTI	CONSIGLIERI ASSENTI
• RUSSO DIMITRI	• DI GIUNTA RITA EMILIA NADIA
• OLIVA ANTONIO	• MILONE GIOVANNI
• PETRELLA LUIGI UMBERTO	•
•	•
•	•

Il Presidente, constatato che i presenti costituiscono numero legale, *dichiara* aperta la seduta..

LA COMMISSIONE

premesse che il Regolamento di cui in oggetto è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 Novembre 2005;


vista la necessità di allegare allo stesso le Tabelle dei coefficienti per il calcolo della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, nonché eliminare alcuni articoli erroneamente duplicati;
che, per ragioni di organicità è opportuno approvare un nuovo regolamento che unitamente alle tabelle 1, 2, 3 e 4 sostituisce integralmente quello precedentemente adottato;
esaminati articolo per articolo l'intero testo,
con voti favorevoli 2 (Russo D. e Oliva A.), astenuti 1 (Petrella L. U.);

ESRIME PERERE FAVOREVOLE


sul nuovo testo del regolamento in oggetto unitamente agli allegati come in premessa citati che sostituisce quello precedentemente approvato in Consiglio Comunale nella data del 4 Novembre 2005 .
Il regolamento verrà trasmesso, a cura del presidente, al Dirigente del Settore Urbanistica- Ecologia e al Dirigente del Settore Entrata per i rispettivi pareri di regolarità tecnica al fine di produrre gli atti necessari alla proposta di deliberazione.

La seduta è tolta alle ore 20,00

Il Presidente



I Consiglieri





COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

C.A.P. 81030 PROVINCIA DI CASERTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE

ADOZIONE PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO:

“Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Sostituzione”.

Parere ex art. 49 Comma 1° D. Lgs N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- Per quanto attiene alle esenzioni e riduzioni di cui agli art. 28 e 29 esse devono essere necessariamente vincolate alle disponibilità di Bilancio.

Alla luce di quanto sopra rappresentato Si esprime PARERE FAVOREVOLE.

CASTEL Volturno, li 22.11.05

Il Dirigente del Servizio Entrate
Dott.ssa Antonietta Noviello



Ccd. 001

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

C.A.P. 81030 PROVINCIA DI CASERTA

PROT.40428
DEL 24.11.2005


SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, ECOLOGIA, AMBIENTE E
SANITA'

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI
Dimitri RUSSO
SEDE

OGGETTO: Verbale della Commissione Statuto e Regolamenti n.13 del 18.10.2005."Bozza del regolamento per la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti.Bozza del regolamento per l'applicazione della relativa tariffa".Approvazione.

In merito al verbale di cui all'oggetto, si comunica che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, il parere di regolarità tecnica in ordine al regolamento di che trattasi, è di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio Entrate.

Castel Volturno, 23 Novembre 2005

IL DIRIGENTE
Arch. Antonio  ECORO



COMUNE DI CASTELVOLTURNO

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE della TARIFFA per la GESTIONE dei RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il comune di Castelvoturno avvia il dialogo con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private, adotta la gestione integrata e partecipata del servizio dei rifiuti e attraverso la consultazione con i cittadini realizza la costruzione del consenso con le migliori soluzioni"

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- 2 - Definizioni
- 3 - Istituzione e Determinazione della tariffa - Soggetto Gestore
- 4 - Presupposti della tariffa e modalità di computo delle superfici
- 5 - Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati
- 6 - Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa
- 7 - Obbligazione pecuniaria

CAPO II UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- 8 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
- 9 - Utenze non domestiche : quota fissa e quota variabile

CAPO. III MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- 10 - Gettito della tariffa
- 11 - Commisurazione della parte fissa
- 12 - Commisurazione della parte variabile
- 13 - Modalità sperimentali di commisurazione individuale della parte variabile
- 14 - Classificazione dei locali e delle aree
- 15 - Definizione di locali tariffabili
- 16 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- 17 - Condizioni di sostituzione nel pagamento della Tariffa
- 18 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti
- 19 - Mercati
- 20 - Servizi utenze non domestiche presso il Centro di Raccolta Differenziata
- 21 - Servizi extra-Tariffa

**CAPO IV
MODALITA' GESTIONALI**

- Art. 22 - Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Art. 23 - Adempimenti a carico degli utenti. Attivazione e cessazione dell'utenza
- Art. 24 - Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 25 - Servizi specifici a pagamento

**CAPO V
RIDUZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI**

- Art. 26 - Agevolazioni
- Art. 27 - Incentivi e disincentivi
- Art. 28 - Contributi
- Art. 29 - Esenzioni e Riduzioni
- Art. 30 - Riduzione della tariffa

**CAPO VI
CONTROLLI - SANZIONI**

- Art. 31 - Controllo
- Art. 32 - Sanzioni
- Art. 33 - Interessi
- Art. 34 - Riscossione ordinaria e coattiva
- Art. 35 - Rimborsi
- Art. 36 - Contenzioso
- Art. 37 - Lotta all'evasione
- Art. 38 - Trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

**CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 39 - Norme finali
- Art. 40 - Entrata in vigore

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22. e DPR 158 del 27/04/99 ed ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 267 /2000, modifica e sostituisce il regolamento approvato dal comune di Castelvoturno con delibera n. 12 del 26/03/2002
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. La gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto Decreto Legislativo

Art. 2
Definizioni

1. *Ai fini del presente regolamento si intende per:*
 - a. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

- c. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d. **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
- e. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- f. **soggetto Gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di gara di appalto nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 23 del D.Lgs. 22/1997
- g. **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h. **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- i. **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j. **spazzamento**: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- k. **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- l. **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
- m. **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n. **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;

- o. **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
- p. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22/97;
- q. **bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r. **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s. **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- t. **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u. **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v. **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- w. **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x. **rifiuto vegetale**: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y. **utenze**: chiunque occupa, conduca o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- z. **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa. **utenze domestiche**: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb. **utenze non domestiche**: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc. **utenze singole**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd. **utenze condominiali**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- ee. **ambito territoriale ottimale**: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- ff. **concessionari dei servizi**: soggetti individuati dal Soggetto Gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- gg. **ecosportello**: ufficio predisposto presso il Comune del ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti;

hh. **parte fissa della Tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

ii. **parte variabile della Tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

Art. 3

Istituzione e determinazione della tariffa – Soggetto Gestore

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani svolto in regime di privativa, nel rispetto della modalità del Regolamento Comunale del Servizio di gestione dei rifiuti e in riferimento alla delibera di C.C. n. 16 del 16/04/2003, con la quale veniva istituita la tariffa nel comune di Castelvoturno ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, con il presente regolamento sono modificati ed integrati i criteri, parametri ed indicatori che determinano la tariffa del ciclo integrato dei rifiuti.

2. La tariffa viene sempre determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, così come integrato e sostituito dal presente Regolamento, ed è suddivisa in quota fissa e quota variabile come da allegato n.1 al presente regolamento ed articolata, in utenze domestiche e non domestiche.

3. La tariffa viene deliberata ogni anno dalla Giunta Comunale, su proposta del Soggetto Gestore ed è basata sul piano finanziario degli interventi relativi al servizio, di cui all'art. 8, D.P.R. 158/1999, a valere per l'anno solare successivo.

4. La tariffa, ai sensi dell'art. 49, comma 9, del D. Lgs. 22/1997, è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore, nel rispetto della convenzione e del contratto di servizio che sarà stipulato tra le parti nel rispetto del presente Regolamento.

5. Il Gestore del servizio sarà individuato attraverso gara di appalto ad evidenza pubblica per tutti i servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, meglio definiti nel regolamento di gestione del servizio.

6. Il Comune affida quindi in concessione l'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani, compresa la parte relativa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati.

Art. 4

Presupposti della tariffa e modalità di computo delle superfici

1) La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica occupi o detenga a qualsiasi titolo locali ovvero aree scoperte di uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, in cui possono essere prodotti rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. La tariffa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di arredamento ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

3. Tutti i locali inoltre si considerano predisposti all'uso se sono attivati gli allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua, gas per l'erogazione degli stessi.

4. La Tariffa è altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà.

5. La Giunta Comunale esamina annualmente il piano finanziario al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tariffa rispetto al servizio effettivamente reso, e lo approva.

6. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o la riduzione della tariffa.

8. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

9. Sono in ogni caso da considerarsi assoggettabili a tariffa, in via esemplificativa, le superfici utili di :

- a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, lavanderie, stenditoi, cantine, ecc.); sono escluse le stalle, fienili, ricoveri per attrezzi per uso agricolo e le serre a terra, le tettoie aperte non pavimentate, i sottotetti con tegole a vista o non iscritti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano ovvero non suscettibili di classamento o di abitabilità e che comunque non siano adibiti ad un uso specifico che integri l'unità abitativa, le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni (quali balconi, terrazzi, cortili ed aree verdi), nonché i porticati aperti su tre lati ed i locali per centrale termica ed impianti tecnologici;
- b. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, convitti, pensionati, caserme, stazioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti;
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o da intrattenimento, a sale da ballo, da gioco o da spettacolo o ad altri pubblici esercizi sottoposti a

- vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività sia per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori;
- e. tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, sale di soggiorno, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, convitti, istituti di educazione privati, case di cura e di riposo private e collettività in genere;
 - f. tutti i vani, accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni, in uso o detenuti da enti pubblici non comunali, da associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle Aziende Sanitarie Locali;
 - g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nonché le superfici all'aperto destinate alla sosta di veicoli o al deposito di materiali destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi i locali ove hanno sede gli organi di amministrazione, gli uffici, i depositi, i magazzini, ecc.;
 - h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto scoperte o parzialmente coperte destinate agli spettatori ed alla sosta dei veicoli del pubblico, degli impianti sportivi coperti non comunali, escluse le superfici coperte o scoperte destinate all'esercizio effettivo dello sport.
10. Si considerano assoggettabili a tariffa tutte le aree comunque utilizzate ove possano prodursi rifiuti solidi urbani, tra cui in via esemplificativa:
- a. le aree scoperte o parzialmente coperte adibite a campeggio, sala da ballo, cinema o teatro all'aperto, a banchi di vendita all'aperto;
 - b. le aree scoperte o parzialmente coperte adibite a sede di impianti di distribuzione di carburanti e servizi complementari, con i relativi accessori fissi compresa l'area scoperta visibilmente a servizio degli impianti e quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.

11. Il calcolo della quota fissa della tariffa fa riferimento alla superficie dei locali e delle aree. L'area viene misurata come segue:

- a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al filo dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d. nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa di locali od aree non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in conformità alle norme vigenti.

Art. 5

Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati

1. Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali e alle aree in uso esclusivo.

2. In deroga al comma precedente, l'amministratore dei locali in multiproprietà, i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può richiedere al Soggetto Gestore di

sostituirsi nel pagamento della Tariffa complessiva relativa a tutti i locali in gestione, a condizione che venga presentata un' esplicita richiesta.

3. Il soggetto responsabile di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a presentare, nei termini dell'art. 23 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.

Art. 6

Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa

1. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

2. Non sono soggetti inoltre al pagamento della Tariffa:

- a. i locali che risultino inutilizzabili, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi;
- b. le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, qualora non venga richiesto specifico servizio;
- c. le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani.

3. Nel caso che l'applicazione della Tariffa a carico di alcune utenze non domestiche avvenga secondo le modalità di cui all'art. 11, comma I, lett. b), del presente regolamento, nel computo della superficie tariffabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti pericolosi.

4. Nel caso che l'applicazione della Tariffa a carico di alcune utenze non domestiche avvenga secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del presente regolamento, nei locali (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica l'esclusione dell'applicazione della Tariffa nella misura del 20%, fermo restando che tale esclusione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

5. L'esclusione dal pagamento della Tariffa in base ai casi previsti ai commi precedenti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7

Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui viene attivata l'utenza o, se antecedente, dal giorno in cui viene predisposta la fornitura del servizio e termina con la cessazione dell'utenza o, se successiva, con la cessazione della fornitura del servizio.

3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;

b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.

4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a. si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b. si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 3 persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente omette di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare resta nel termine stabilito dal presente Regolamento;

c. si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;

d. si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente.

5. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare periodicamente al soggetto Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati.

6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa.

7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.

8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

9. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

CAPO II

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Art. 8

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
2. La tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la tariffa è applicata anche a occupanti non intestatari del foglio di famiglia.
3. Per i locali ad uso abitativo locati con contratto inferiore ai 12 mesi, la tariffa è dovuta dal proprietario.

4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà, è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

5. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici immobiliari complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente K_a , stabilito dalla Giunta Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (allegato 2).

6. Per gli utenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 23. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di quattro persone.

7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.

8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di definite dal piano comunale e dall'allegato 2 del presente Regolamento.

9. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, e stabilito dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è riferito ad un contenitore di volumetria 120 litri.

10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio

pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

11. Qualora il contenitore esposto risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.

Art. 9

Utenze non domestiche : quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'allegato 2 al presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività. Qualora la specifica attività non si identifichi con la classificazione del regolamento, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa nella produzione dei rifiuti urbani.

3. I contenitori di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel Regolamento per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.

5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione tabella Kc individuato per ciascuna categoria di utenza (allegato 2)

6. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza ed al volume dei contenitori di rifiuto organico, vetro e carta consegnati alle utenze secondo le modalità di definite dal piano comunale e dall'allegato 2 al presente Regolamento.

8. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

9. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è riferito ad un contenitore della volumetria 120 litri

CAPO III

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 10

Gettito della tariffa

1. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del tributo ambientale alla provincia che varia da un minimo dell' 1% al massimo 5%.

2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

4. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 11 Commisurazione della parte fissa

1. Fino a che non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte fissa sarà commisurata:
 - a. **per le utenze domestiche:** proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto nell'allegato 2 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze;
 - b. **per le utenze non domestiche:** proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto nell'allegato 2 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze.
2. Qualora siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte fissa sarà commisurata:
 - a. **per le utenze domestiche:** in relazione al volume del contenitore del rifiuto secco non riciclabile assegnato a ciascuna utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 2 al presente regolamento;

- b. per le utenze non domestiche: in relazione al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato a ciascuna utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 2 al presente regolamento e dal piano comunale.
3. Il Regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, sulla base dei quali viene definita la parte fissa per ciascuna utenza.
4. Ciascuna utenza è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa in ragione del volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro del contenitore. Qualora l'utenza disponga di contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore.
6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento dei volumi dei contenitori, fissati nel Piano Comunale di Gestione e secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 2 del presente regolamento.
7. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano attività agricole e che non abbiano attivato servizi, il pagamento della parte fissa si intende assolto previo versamento della quota di adesione al servizio di raccolta dei rifiuti agricoli.

Art. 12 Commisurazione della parte variabile

1. Fino a che non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la parte variabile sarà commisurata:
- a. per le utenze domestiche: prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività dei rifiuti per nucleo familiare, secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato 2 al presente regolamento;

- b. per le **utenze non domestiche**: in base al coefficiente di produttività annua per unità di **superficie**, individuato per ogni specifica categoria di attività, secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato 2 al presente regolamento;
2. Qualora siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, domestiche e non domestiche, la parte variabile sarà rapportata alla quantità di rifiuto raccolta presso ciascuna utenza secondo i coefficienti proporzionali di produttività di rifiuti. Tali coefficienti, espressi in kg/mq, saranno fissati nel Piano Comunale di Gestione.

Art. 13

Modalità sperimentali di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. Nel periodo sperimentale, in presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
- a. in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, si farà riferimento alle modalità di calcolo della parte variabile con applicazione del metodo presuntivo, come specificato sopra;
 - b. in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
3. A ciascuna rilevazione della pesatura viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni

strumentali così come previsto dal Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.

4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

a. per le utenze domestiche, un numero di chilogrammi corrispondenti ai seguenti svuotamenti:

Numero componenti	Numero svuotamenti annui
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6

b. per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un numero di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno

c. per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.

Il piano comunale potrà determinare un più articolato ed equa ripartizione per zona d'intervento.

5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla data di fine del periodo di fatturazione, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.

6. Qualora in fase di avvio del metodo puntuale di quantificazione dei rifiuti, sussistano problemi tecnici per la raccolta, rilevazione e quantificazione dei conferimenti, il Soggetto Gestore potrà determinare, con provvedimento motivato, la decorrenza del periodo di riferimento dal quale ottenere, in via presuntiva per semplice proporzione, le quantità conferite nel periodo di avvio o di mancata rilevazione dei dati. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile quantificare la produzione di rifiuti, a giudizio insindacabile del Soggetto Gestore, la Tariffa verrà calcolata con le modalità stabilite nei precedenti articoli mediante l'applicazione del metodo presuntivo.

7. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al calcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza con il metodo presuntivo.

8. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo conferito pari al prodotto del peso specifico minimo di cui al Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani moltiplicato per il volume del contenitore a disposizione.

9. Gli utenti per i quali siano state elevate sanzioni o raccolte le prove per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti la Tariffa annuale verrà commisurata ad un numero di 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

Art. 14

Classificazione dei locali e delle aree

1. Per le utenze presso le quali non sia possibile procedere alla commisurazione individuale dei rifiuti prodotti si prendono a riferimento i coefficienti proporzionali di produttività di rifiuti, riferiti rispettivamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche definiti nell'allegato 2.
2. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nella ripartizione dei coefficienti proporzionali di produttività di rifiuti per le singole classi di attività, sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
3. Ai fini della classificazione di cui ai commi precedenti, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo

con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.

6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

8. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito della ripartizione dei coefficienti di produzione dei rifiuti per singola attività, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Soggetto Gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Art. 15

Definizione di locali tariffabili

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, ove si producono rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 16
Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile e compatibilmente alle disponibilità di bilancio:

- a. del 20% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
- b. del 10% per le utenze domestiche che procedono al recupero della sola frazione vegetale con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica ed utilizzando idonea attrezzatura, nel rispetto delle norme tecniche previste dal Soggetto Gestore.

2. Le riduzioni della Tariffa di cui ai commi precedenti sono cumulabili e sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed hanno effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Art. 17
Condizioni di sostituzione nel pagamento della Tariffa

1. I Comuni, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata al Soggetto Gestore o ai Concessionari dei servizi.

Art. 18
Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. È istituita la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili), e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti.

2. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata, in ragione del numero di kit assegnati e secondo le seguenti modalità :

$$Tf = Cf \cdot K$$

dove:

Tf = Tariffa fissa per un'utenza che gestisce manifestazioni ed eventi temporanei (€/evento);

Cf = Costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata (€/kit);

K = Numero di kit di contenitori richiesti.

3. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità fissate nel di cui all'allegato 2 al presente Regolamento.

4. Fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti, la tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti potrà essere calcolata secondo le modalità fissate nel Piano Comunale di Gestione.

5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il Soggetto Gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della parte fissa della Tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese

fettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi. Nel caso l'utente non richieda i servizi necessari alla gestione dei rifiuti, è comunque dovuta la Tariffa per un importo pari a quello indicato al comma precedente.

Art. 19 Mercati

1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, la Tariffa è dovuta dal Comune in cui vengono esercitate tali attività, il quale provvederà a recuperare la somma contestualmente al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'occupazione del suolo pubblico ovvero per l'esercizio di attività.
2. Il Comune è il soggetto passivo in qualità di Gestore del mercato o altra attività ricorrente, a nome e per conto di tutte le singole utenze servite.
3. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e del servizio di pulizia delle aree, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le seguenti modalità:

$$Tf = Cf \cdot N$$

dove:

Tf = Tariffa fissa annua per mercati (€/anno);

Cf = Costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo per ciascun posto vendita (€/N);

N = Numero di posti vendita.

4. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui all'allegato 2 e il calcolo fissato nel Piano Comunale di

Gestione.

5. Il Comune, nel recuperare le spese di gestione, potrà utilizzare i coefficienti presuntivi di produzione rifiuti per ciascuna categoria di utenza non domestica gestita, approvati con il presente regolamento.

6. Fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti, la Tariffa per attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, potrà essere calcolata secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 20

Servizi utenze non domestiche presso il Centro di Raccolta Differenziata

1. A decorrere dalla messa a punto ed operatività dei sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso il Centro di Raccolta Differenziata (Ce.R.D.), eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze previa apposita autorizzazione rilasciata dal Soggetto Gestore, viene determinata annualmente una Tariffa commisurata ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2. La Tariffa di cui al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.

4. Per autorizzazioni una-tantum, che avranno durata minima pari a un mese, il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello in funzione della Tariffa espressa in dodicesimi, mediante arrotondamento per eccesso delle frazioni di mese.

Art. 21

Servizi extra-Tariffa

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire – a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - a. la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - b. la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani;
 - c. il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - d. tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, nel servizio a pesatura per le utenze non domestiche, così come individuati nel Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.
3. E' demandata al Soggetto Gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.
4. E' consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi.

CAPO IV
MODALITA' GESTIONALI

Art. 22
Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tariffa rifiuti, ai sensi dell'art.49, comma 17, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, si applica il Tributo Ambientale introitato dalla Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504. che per l'anno 2005 e pari al 5%

Art. 23
Adempimenti a carico degli utenti. Attivazione e cessazione dell'utenza

1. Gli utenti di cui all'articolo 4, entro il termine stabilito dal soggetto Gestore e comunque prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a tariffa siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio attraverso idonea denuncia di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a tariffa.
2. La comunicazione deve contenere:
 - a. se trattasi di persona fisica, le generalità dell'utente, la residenza ed il Codice Fiscale;
 - b. se trattasi di persona fisica occupante un'unità abitativa prevista nel precedente art. 5 comma 2, le generalità complete dell'intestatario della tariffa rifiuti;
 - c. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA o Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - d. il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - e. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - f. il tipo di attività svolto, per le utenze non domestiche;

g. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno, la destinazione d'uso;

h. l'indicazione se è presente una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);

i. in caso di comunicazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;

j. in caso di comunicazione di variazione, l'indicazione delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente comunicazione;

k. in caso di comunicazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

l. eventualmente il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

m. la data di presentazione della comunicazione e la firma;

n. la superficie dei locali di cui all'art.4;

3. La decorrenza della tariffa ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione

4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta in triplice copia sugli apposti modelli predisposti dal soggetto Gestore da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangono invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori di rifiuto non recuperabile consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della tariffa dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.

6. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al soggetto Gestore, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione dei contenitori consegnati. Per le utenze domestiche

di cui al precedente art. 8 la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.

7. L'obbligo della comunicazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

8. La comunicazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma.

9. Per le unità abitative facenti parte di un condominio dotato di personalità giuridica, in presenza di contenitori condivisi, qualora la tariffa, ai sensi del precedente art. 8 sia applicata a carico del condominio, la comunicazione di cui al presente articolo è assolta dall'amministratore.

10. La comunicazione, anche se non redatta sul modello prescritto è valida qualora contenga tutti gli elementi indispensabili contenuti al precedente comma 2, sia redatta in forma scritta e sia firmata.

11. Il soggetto Gestore rilascia ricevuta della comunicazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento

Art. 24

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. È istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

2. La tariffa è dovuta per giorni di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è pari alla quota fissa della tariffa -utenze non domestiche- determinata annualmente dalla Giunta Comunale e relativa alla categoria di utenza corrispondente a quella di occupazione, rapportata ai giorni di occupazione.

4. Il pagamento della tariffa giornaliera avviene contestualmente al versamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), all'atto dell'occupazione, al soggetto che cura il Servizio di Accertamento e Riscossione della COSAP.

5. L'obbligo della comunicazione dell'uso temporaneo è assolto mediante la formulazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, effettuata secondo le modalità indicate nel Regolamento COSAP.

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.

Art.25

Servizi specifici a pagamento

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto Gestore, lo stesso fornisce il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore; con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.

2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma, deve essere comunicata preventivamente al soggetto Gestore, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione del contenitore assegnato.

3. Per le unità abitative facenti parte di un condominio dotato di personalità giuridica, in presenza di contenitori condivisi, qualora la tariffa sia applicata a carico del condominio, la comunicazione di cui al precedente comma 1, è assolta dall'amministratore.

4. La tariffa per i servizi di cui al precedente comma 1 è fissata dalla Giunta Comunale, su proposta del soggetto Gestore, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore.

CAPO V
RIDUZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art. 26
Agevolazioni

1. In attuazione di quanto previsto dell'art.49, comma 10, del Decreto Legislativo 05.02.1997, n.22, il Comune nella ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche sulla base di quanto previsto nel Piano Finanziario di cui al D.P.R. 158/99, riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche. Tale ripartizione viene effettuata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.
2. Previa deliberazione della Giunta Comunale, la tariffa è ridotta sino ad un massimo del 15% limitatamente alla quota variabile per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione organica e degli sfalci e potature con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, o altro sistema certificato dal soggetto Gestore. Nel caso di utenze con contenitori condivisi la riduzione è applicabile solo se al recupero procede la totalità delle utenze, le quali portano presso l'isola ecologica la registrazione del quantitativo conferito e in riferimento al nucleo familiare .
3. Nel caso di utenze con contenitori condivisi la riduzione è applicabile solo se al recupero procede la totalità delle utenze.
4. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 2, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto Gestore, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.
5. In caso di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità abitative, in presenza dell'applicazione del precedente art. 5 comma 2, che prevede l'applicazione della tariffa in capo ad un unico soggetto, la tariffa, limitatamente alla sola quota fissa, è ridotta del 5% da 2 a 4 utenze servite, del 10 % da 5 a 10 utenze servite e del 15% oltre le 10 utenze servite.

5. Comunque la riduzione globale tra tutte le varie forme di incentivazioni non potrà superare globalmente il 40%

7. La tariffa è ridotta sino ad un massimo del 40 % limitatamente alla quota variabile per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione differenziata : Carta e cartone, Legno, Tessuti, Metalli, Plastica, nella misura come da tabella seguente:

TAB.1 - Griglia con i 10 parametri

N°	PARAMETRO Minimi	VALORE %.
1	% RD (Obbligo Nazionale e regionale 35,%)	35 %
2	% recupero totale in peso 157 kg.	35 %
3	riciclo carta kg/ab_eq/anno 50 Kg.	
4	riciclo vetro kg/ab_eq/anno 25 Kg.	
5	riciclo plastica kg/ab_eq/anno 10 Kg.	
6	riciclo metalli kg/ab_eq/anno 5 Kg.	
7	riciclo verde kg/ab_eq/anno 35 Kg.	
8	Riciclo legno e vestiti kg/ab_eq/a 7 Kg.	
9	riciclo beni durevoli kg/ab_eq/a 25 Kg.	
10	recupero totale kg/ab_eq/anno 157 Kg.	35 %

Solo se la raccolta differenziata supera il 50% del peso dei rifiuti procapite i cittadini possono usufruire del 40% della tariffa

Art. 27

Incentivi e disincentivi

1. Gli incentivi premiali da recuperare sulla tariffa del cittadino sono riferiti al raggiungimento del minimo riferito ai parametri per filiera rappresentati dalla quantità e qualità del servizio che impattano direttamente sui costi finali, per cui va incentivato tale obiettivo è fissato al 40%:
2. Per i motivi di cui al comma precedente, vanno inseriti nelle forme di incentivazione i seguenti criteri:
 - a. la compostiera in casa con riutilizzo del compost prodotto;
 - b. il trasporto presso la stazione ecologica di materiale pulito e selezionato per filiera, dove attraverso pesatura, acquisirà un valore economico sottrattivo alle spese di gestione della raccolta e quindi e un introito dalla vendita con il recupero della M.P.S. ed un minor costo derivante dal sistema di smaltimento, e una premialità a livello di bacino di utenza.
3. Il limite massimo dell'incentivo da non superare è pari al 40% della tariffa, equivalente alla quantità procapite prodotta in un anno e rispetto al numero massimo dei componenti del nucleo familiare.
4. La disincentivazione sarà ripartita fra tutti i soggetti che non intendono partecipare alla raccolta differenziata e rispettare i 10 parametri, la somma da ripartire non potrà superare il limite massimo del 40% della tariffa.

Art. 28

Contributi

1. Il soggetto Gestore, in detrazione alla tariffa, a valere su un fondo assegnato dal Comune ed inserito nel piano finanziario, a seguito di specifica richiesta, effettuata anche tramite autocertificazione, eroga un contributo alle utenze domestiche per le quali gli occupanti, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a. abbiano titolo per fruire di agevolazioni assistenziali;

b. comprendano almeno un soggetto affetto da patologia cronica, certificata dall'Azienda Sanitaria Locale, che prevede l'assegnazione di materiale per incontinenza.

2. Previa delibera della Giunta Comunale il contributo, per le ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera a., è riconosciuto sino ad un max 90 % della quota fissa della tariffa, mentre, per le ipotesi, di cui al precedente comma 1 lettera b., è stabilito annualmente a valere sulla quota variabile.

3. I Comuni, nell'espletamento delle loro funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi in tutto o in parte nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Essi dovranno comunicare al Soggetto Gestore l'elenco dei soggetti ai quali intendono sostituirsi in tempo utile per la bollettazione.

Art.29

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dalla tariffa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti :

a. i locali e le aree occupati direttamente dal Comune per l'assolvimento di compiti di istituto ovvero destinati ad attività o manifestazioni direttamente gestite o promosse dal Comune;

b. I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato con esclusione degli annessi locali ad uso abitativo;

2. Godono di una riduzione pari al 75% della quota fissa :

a. i locali e le aree adibiti a scuola pubblica o convenzionata con il Comune;

b. i locali e le aree di proprietà o di uso pubblico concesse ad Associazioni iscritte all'apposito Albo Comunale per l'esercizio delle attività statutarie;

c. gli istituti di ricovero di proprietà comunale e quelli che nel loro statuto prevedano la non finalità di lucro;

d. I locali comunali occupati da terzi incaricati dello svolgimento di attività istituzionali del Comune.

3. Le predette esenzioni, a norma del 1° e 3° comma dell'art. 67 del D. Lgs. n.507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa per l'esercizio finanziario cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 30 **Riduzione della tariffa**

1. La tariffa unitaria per le Case di riposo comunali è ridotta del 50%.

CAPO VI **CONTROLLI - SANZIONI**

Art. 31 **Controllo**

1. Il Soggetto Gestore e/o il Comune provvedono a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 4 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.

2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto Gestore e/o il Comune effettuano le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

3. I controlli possono essere effettuati da personale del Soggetto Gestore o da personale delegato dal medesimo.

4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del

rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Soggetto Gestore ha l'obbligo di comunicare a tutti gli utenti tutti gli accertamenti diretti o indotti che mette in campo per la verifica sistematica o a campione verso tutti coloro che usufruiscono del servizio. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

6. Il Soggetto Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

- a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b. utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni consorziati e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
- c. richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Soggetto Gestore sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dagli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

Art. 32 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 24/11/1981, n. 689:

Sanzioni per le violazioni al presente regolamento		
Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza	25,00	150,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza	100,00	500,00
Infedele dichiarazione	50,00	300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa	50,00	300,00

2. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

3. Per le violazioni del regolamento non espressamente contemplate nella tabella ci si avvale del principio dell'analogia.

4. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato, che, comunque, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di ricevimento.

In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, il soggetto Gestore provvederà ad addebitare una indennità sugli importi fatturati, per ogni giorno di ritardo pari agli interessi legali.

5. Il soggetto Gestore ha la facoltà di applicare in aggiunta alla tariffa, a titolo di risarcimento per gli oneri di accertamento d'ufficio conseguenti alla inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, compresi gli oneri per la riscossione coattiva, una indennità di mora calcolata sulla base di criteri oggettivi per la determinazione dei costi sostenuti.

6. Indennità di mora, interessi e rimborsi saranno addebitati, qualora possibile, tramite compensazione nella prima bolletta utile

Art. 33 Interessi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale.

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

3. In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti.

L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.

4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto

previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.

5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:

- a. per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
- b. per le utenze non domestiche: in caso di ritardato pagamento della Tariffa, viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

Art. 34

Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9, 13 e 15 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'obbligazione pecuniaria si protrae nei 5 (cinque) anni successivi dalla sua decorrenza.
3. Il soggetto Gestore emette annualmente un'unica fattura con pagamento frazionato in più rate, stabilite dalla Giunta Comunale in accordo con il soggetto Gestore in numero non inferiore a due, con scadenza al giorno 30 del mese. Il soggetto Gestore determina la quota variabile in acconto, salvo conguaglio nell'anno successivo, sulla base degli svuotamenti rilevati nel periodo immediatamente precedente.
4. La quota variabile della tariffa è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio, sulla base della quantità di rifiuto non recuperabile conferito.

5. In assenza di informazioni utili per il calcolo del precedente comma 3, il soggetto Gestore applica presuntivamente il valore medio di rifiuti raccolti nel periodo immediatamente precedente per la tipologia di contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato.

6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di tariffa o penalità, questi possono essere applicati nella fattura periodica successiva all'evento che ha determinato la variazione, oppure con fattura o nota di credito appositamente emessa.

7. Il soggetto Gestore emette annualmente un'unica fattura con pagamento frazionato in più rate, stabilite dalla Giunta Comunale in accordo con il soggetto Gestore in numero non inferiore a due, con scadenza al giorno 30 del mese, ed in particolare a:

a. 100,00 euro per le utenze domestiche,

b. 500,00 euro per le utenze non domestiche, i quali saranno pagati in un'unica soluzione.

8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.

9. Nel caso di riemissione della fattura all'utenza, a seguito di errori di emissione della precedente bolletta, il pagamento dell'importo dovuto potrà essere previsto in un'unica soluzione qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.

10. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R. D. 14/04/1910, n. 639 o altro sistema previsto dalla normativa vigente.

11. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.

12. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Art. 35
Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio consortile, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 36
Contenzioso

1. L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tariffa.

Art. 37
Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione, ed in aderenza ai principi di collaborazione previsti nello Statuto, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio in collaborazione con L'Ente Gestore secondo il seguente sistema collaborativo:

a. L'UFFICIO TRIBUTI

- deve assicurare la conservazione di tutte le denunce di cui gli art. 23 e 24 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita " Cartella del contribuente ";
- le "Cartelle del contribuente" devono essere conservate in apposito classificatore, ordinate per via e numero civico; in apposita sezione del classificatore devono essere collocate le "Cartelle del contribuente" per le quali debbono essere apportate variazioni al ruolo;
- deve essere impiantato uno schedario nominativo dei contribuenti, anche informatico, con schede tenute in ordine alfabetico che riportino i principali dati di ognuno.

b. L'UFFICIO TECNICO

- deve assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione di competenza.

c. UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA LICENZE E AMMINISTRATIVE

- deve assicurare gli adempimenti relativi al presente tributo in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

d. UFFICIO ANAGRAFE

- deve assicurare la tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi, nelle forme da concordarsi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa, impregiudicato l'obbligo per tutti i contribuenti di presentare le denunce di cui agli artt. 23 e 24.

Art. 38

Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto Gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa in materia.
 2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
 3. In presenza di utenze domestiche e non domestiche con servizi condominiali, l'Ente Gestore fornisce, all'amministratore o ai condomini, i dati relativi alle utenze facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze medesime. L'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito all'amministratore su semplice richiesta scritta dello stesso.
- A tal fine l'Amministrazione provvederà a istituire un *Regolamento per il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni*.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal 1 gennaio 2006.

ALLEGATO 1

La tariffa si compone di due parti:

$$\square T = \square TF + \square TV$$

La parte fissa $\square TF$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\square TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + \text{quota (CRD+CTR)}$$

La parte variabile $\square TV$ dipende dai quantitativi prodotti da ciascuna singola utenza, ed il gettito della quota variabile deve coprire la seguente equivalenza:

$$\square TV = CRT + CTS + \text{quota (CRD+CTR)}$$

Descrizione delle componenti dei costi di gestione:

CGIND = costi di gestione del ciclo degli RSU indifferenziati, che comprendono

- CSL = costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche
- CRT = Costi raccolta e trasporto RSU
- CTS = costi trattamento e smaltimento RSU
- AC = Altri costi

CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata, che comprendono

- CRD = costi raccolta differenziata per materiale
- CTR = costi di trattamento e riciclo

CC = In tali costi sono compresi

- CARC = costi accertamento e riscossione, e contenzioso
- CGG = costi generali di gestione (anche personale)
- CCD = costi comuni diversi

CK = costi d'uso del capitale $CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$

- Ammortamenti (Amm.),
- Accantonamenti (Acc.)
- Remunerazione del capitale investito (R).

R_n La remunerazione del capitale = $r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$

- r_n - Tasso di remunerazione del capitale impiegato,
- KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),
- I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento.
- F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

ALLEGATO 2

UTENZE DOMESTICHE
QUOTA FISSA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom} : quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom} : quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuibili alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

$Ka(n)$: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

$S_{tot}(n)$: superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom_i} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

TV_{dom_i} : quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica i

QUV_{dom} : quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

$QTOT_{dom}$: quantità totale, espressa in kg., di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVD_{dom} : totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

$P(v)_i$: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume v , calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica i per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

$S(v)_i$: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza domestica.

Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.

$QTOT_{dom}$: quantità totale, espressa in kg., di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della subtariffa -quota variabile-, all'interno di un'utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$T_{COND_{ij}} = TU_{dom_i} \cdot Kb(n)_{ij} \cdot n_{ij}$$

$$TU_{dom_i} = \frac{T_{dom_i}}{\sum_{j=1}^j Kb(n)_{ij} \cdot n_{ij}}$$

$TCOND_{ij}$: subtariffa (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

$Kb(n)_{ij}$: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i (coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale).

$TUdom_i$: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile) di un'utenza i con contenitori condivisi ($Tdom_i$), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

$Tdom_i$: tariffa annua (quota variabile) di un'utenza domestica condominiale i con contenitori condivisi.
 n_{ij} : numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i ($n_{i1}, n_{i2}, n_{i3}, \dots, n_{if}$), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f : numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

QUOTA FISSA
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq.), per la superficie dell'utenza (mq.) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$T_{fndom}(ap, S_{ap}) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{fndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QUF_{fndom}: quota unitaria (€/mq.) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuibili alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretta per il coefficiente potenziale di produzione *Kc*.

CFT_{fndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Tabella 1 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comune di Castelvoturno con popolazione di 21.600 abitanti	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	Sud
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Comune di Castelvoturno con popolazione di 21.600 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione	
	Sud	
	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63
2 Cinematografi e teatri	0,33	0,47
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74
5 Stabilimenti balneari	0,35	0,59
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57
7 Alberghi con ristorante	1,01	1,41
8 Alberghi senza ristorante	0,85	1,08
9 Case di cura e riposo	0,90	1,09
10 Ospedali	0,86	1,43
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17
12 Banche ed istituti di credito	0,48	0,79
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28
23 Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33
24 Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24
28 Ipermercati di generi misti	1,65	2,73
29 Banchi di mercato genere alimentari	3,35	8,24
30 Discoteche, night club	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom_i} = (QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i) + T_{car_i} + T_{vet_i} + T_{org_i}$$

TV_{ndom_i} : quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica i

QUV_{ndom} : quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta organico e vetro, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

$P(v)_i$: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume v_i , calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica i per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

$S(v)_i$: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza non domestica i

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

$QTOT_{ndom}$: quantità totale, espressa in kg., di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVD_{ndom} : totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

$$T_{car_i} = \frac{C_{car}}{V_{tot(car)}} \cdot V_{car_i}$$

$$T_{vet_i} = \frac{C_{vet}}{V_{tot(vet)}} \cdot V_{vet_i}$$

$$T_{org_i} = \frac{C_{org}}{V_{tot(org)}} \cdot V_{org_i}$$

T_{car_i} = tariffa riferita alla carta di una utenza non domestica i

T_{vet_i} = tariffa riferita al vetro di una utenza non domestica i

T_{org_i} = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica i

C_{car} = costo della carta attribuita alle utenze non domestiche

C_{vet} = costo del vetro attribuito alle utenze non domestiche

C_{org} = costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

$V_{tot(car)}$ = volumetria totale della carta consegnata alle utenze non domestiche

$V_{tot(vet)}$ = volumetria totale del vetro consegnata alle utenze non domestiche

$V_{tot(org)}$ = volumetria totale dell'organico consegnata alle utenze non domestiche

V_{car_i} = volumetria della carta consegnata all'utenza non domestica i

V_{vet_i} = volumetria del vetro consegnata all'utenza non domestica i

V_{org_i} = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica i

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comune di Castelvoturno con popolazione di 21.600 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Tabella 4 - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per il Comune di Castelvolturno con popolazione di 21.600 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno	
		Sud	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti; impianti sportivi	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	7,90	9,62
10	Ospedali	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	6,80	16,80

Letto e Sottoscritto

IL PRESIDENTE

Marie Ferrero



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Il sottoscritto Messo Comunale:

A T T E S T A

Che la presente Deliberazione:

E' affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 2 DIC. 2005
cosi' come prescritto dall'art. 124 comma 1° del D.lgs n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE

[Signature]



ESECUTIVITA'

Perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, del D.lgs. 267/2000)

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

[Signature]

Perche' la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ (art.134, comma 3°, della D.lgs. 267/2000)

Castel Volturno _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
